

corso di causa, e a escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio la quale, a tal fine, dovrà tenere conto dell'esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo è articolato.

BEATRICE FICCARELLI

**CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E RIPARTIZIONE
DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN SEDE DI OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE**

Corte di cassazione, 17 gennaio 2020, n. 1005
(Pres. Frasca – Est. Tatangelo)

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di cassazione, in riferimento ad un procedimento di opposizione all'esecuzione, torna a pronunciarsi sul problema della liquidazione delle spese di giudizio in caso di cessazione della materia del contendere.

Nel giudizio di primo grado veniva proposta opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso un atto di precetto avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Pescara, con condanna dell'opponente alla refusione integrale delle spese.

La Corte d'appello di L'Aquila, essendo venuto meno, nelle more, il titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. La sentenza della Corte d'appello veniva cassata con rinvio alla Corte di legittimità.

All'esito di tale giudizio, la Corte di appello confermava la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, condannando nuovamente l'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato.

Il soccombente proponeva così ricorso per cassazione.

La Corte di legittimità, nella sentenza in rassegna, ribadisce l'orientamento da tempo consolidato, in virtù del quale, in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina *ex se* la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse. Pertanto, nel regolare le spese dell'intero giudizio, adotta il criterio della c.d. soccombenza virtuale, secondo il principio della causalità, e considerando, a tal fine,

l'intera vicenda processuale (v. tra le altre Cass. 29 novembre 2018, n. 3057; Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955).

Negli stessi termini si è espressa anche la dottrina, la quale, in linea con il summenzionato orientamento giurisprudenziale afferma che, in caso di cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione all'esecuzione, per effetto della rilevata caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio medesimo, le spese debbano essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (NICOLELLA, *Gli effetti della sopravvenuta carenza del titolo esecutivo nel giudizio di opposizione all'esecuzione*, nota a Cass. 11 dicembre 2018, n. 31955, in *Foro it.*, 2019, I, 3728).

La Corte afferma, tra l'altro, come il ricorso non contenga argomentazioni tali da indurre a rivedere tale indirizzo, al quale, ribadisce, "va senz'altro data piena continuità", senza che in alcun modo possa assumere rilievo, in senso contrario, una isolata recente decisione della stessa Corte di cassazione che accoglie il contrario orientamento (Cass. 9 agosto 2019, n. 21240; in dottrina, sui contraddittori orientamenti della giurisprudenza v. SCALA, *La cessazione della materia del contendere nel processo civile*, Torino, 2011, 241-247).

Nel caso di specie, dunque, la Corte di cassazione, a distanza di poco tempo dalla summenzionata decisione di altra sezione, torna ad abbracciare l'orientamento da tempo dominante in materia che vede nel principio della soccombenza virtuale il criterio che atto a governare la liquidazione delle spese processuali in caso di cessazione della materia del contendere nell'ambito dei procedimenti *ex art.* 615 c.p.c.

BEATRICE FICCARELLI

**LA GIURISPRUDENZA DI MERITO VA DI CONTRARIO AVVISO
ALL'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE IN PUNTO DI
RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696-BIS C.P.C.**

Trib. Reggio Emilia, ord. 20 febbraio 2020
(Pres. Parisoli – Est. Morlini)

Con il provvedimento in esame, a margine di una controversia condominiale in cui veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art.* 696-bis c.p.c., giusta l'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio e non già un ricorso per ATP *ex art.* 696 c.p.c., il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di